

**ATTO N. 1160**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 194 del 8.3.2013)*

**“BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015”**

---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 11.3.2013*

*Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 12.3.2013*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 194 DEL 08/03/2013

**OGGETTO:** Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Assente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente


---

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

---

---




**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto: "DDL: Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015" presentata dal Direttore della Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie, umane e strumentali;  
**Preso atto** della proposta di disegno di legge avente ad oggetto: "DDL: Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015";  
**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;  
**Visto** il parere del Comitato legislativo;  
**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;  
**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;  
**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,


**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**


  
 \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**

  
 \_\_\_\_\_

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015"

**RELAZIONE****Premessa**

Il disegno di legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 è stato costruito in coerenza con gli indirizzi indicati nella proposta del Documento Annuale di Programmazione, in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale, e secondo quanto stabilito dal disegno di legge finanziaria regionale 2013 e dal disegno di legge collegato che completa la manovra di bilancio.

La legge di bilancio rappresenta uno degli strumenti di programmazione finanziaria insieme al DAP e alla legge finanziaria.

**1.1 La legge di bilancio: compiti e funzioni**

Il bilancio è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria della regione attraverso l'indicazione delle entrate e delle spese.

A seguito della riforma della struttura del bilancio delle regioni, recepito nel nostro ordinamento con la legge regionale 13/2/2000, n. 13, è previsto un duplice sistema di bilancio:

- a. un bilancio per il Consiglio regionale, con voci aggregate di spesa/entrate riferite alle Funzioni Obiettivo e Unità Previsionali di Base;
- b. un bilancio a scopi amministrativo-gestionali (Bilancio di Direzione) articolato in capitoli (per la contabilità finanziaria)

La struttura di bilancio prevede la classificazione delle spese suddivise per Funzioni Obiettivo e Unità Previsionali di Base.

Le Funzioni Obiettivo sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali, mentre le Unità Previsionali di base (oggetto di voto consiliare) sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze di ciascun centro di responsabilità.

Per ciascuna UPB viene indicata la previsione di competenza, quella di cassa e l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente. Il bilancio, infatti, è un bilancio c.d. "misto" nel senso che viene redatto sia in termini di competenza che di cassa.

Per quanto riguarda i residui, indicati a fini conoscitivi, la quantificazione viene effettuata in via presuntiva, in quanto il bilancio di previsione non è il provvedimento in base al quale viene data certezza della consistenza dei residui attivi (e/o passivi), perché, riferendosi alle gestioni precedenti, secondo la legge regionale di contabilità (e secondo la normativa contabile pubblica) questi provvedimenti risiedono nella delibera di Giunta regionale di accertamento dei residui e nel conto consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta regionale adotta un bilancio di direzione, quale atto fondamentale di raccordo tra la funzione politica di governo esercitata dal Consiglio regionale e la funzione di gestione affidata alla Giunta, specificando in capitoli gli stanziamenti assegnati a ciascuna UPB.

La Giunta regionale può apportare, in corso di esercizio, variazioni compensative fra gli stanziamenti di competenza dei capitoli, all'interno di ciascuna UPB, e la legge di bilancio può contenere l'autorizzazione ad apportare variazioni compensative fra capitoli anche di più UPB strutturalmente collegate nell'ambito di un medesimo programma o progetto in base ad un elenco che viene allegato alla legge di bilancio.

La Giunta regionale, inoltre, può istituire nuove UPB o modificare gli stanziamenti di quelle esistenti al fine di iscrivere assegnazioni vincolate a scopi specifici.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Anche le variazioni al bilancio di cassa, mediante prelievo dal relativo fondo, sono di competenza dell'organo esecutivo.

La legge di bilancio è strumento *autorizzatorio* per la gestione delle entrate e delle spese e documento *ricettizio* delle decisioni assunte in sede di legge finanziaria (e del collegato alla manovra). Ciò non significa che non sia demandata al bilancio alcuna attività di definizione degli stanziamenti. Con legge di bilancio, infatti, possono stabilirsi alcune quantificazioni di spesa ed in particolare:

- a. oneri predeterminati legislativamente;
- b. oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria (spese di funzionamento, spese rimborso prestiti, ecc.);
- c. stanziamenti aventi vincolo di destinazione in base a trasferimenti da parte dello Stato e altri enti;
- d. iscrizione del saldo finanziario positivo presunto relativo alla gestione degli anni precedenti. Trattasi dell'avanzo finanziario vincolato derivante da economie di spesa aventi una destinazione vincolata per legge ed i cui stanziamenti vanno reiscritti alla competenza dell'anno successivo per i medesimi scopi e finalità;
- e. ammontare dei fondi di riserva. Come è noto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale possono essere iscritti i seguenti fondi di riserva:
  - fondo di riserva per le spese obbligatorie;
  - fondo di riserva per le spese impreviste;
  - fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

La quantificazione dei suddetti fondi è demandata alla legge di bilancio e la potestà di gestione è in capo alla Giunta regionale che con propri atti amministrativi può disporre il prelievo per finanziare spese di natura obbligatoria, impreviste o per consentire integrazioni di stanziamenti di cassa rivelatisi insufficienti.

### 1.2 L'armonizzazione dei bilanci

La legge n. 196 del 31 dicembre 2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica, riscrive sostanzialmente le regole comuni per la redazione dei bilanci pubblici (Stato, Enti territoriali, e altri enti pubblici) e delle leggi di spesa e consente la conoscenza ex ante dei dati del bilancio pubblico consolidato, al fine di valutare se i saldi di finanza pubblica nel loro complesso siano compatibili con gli obiettivi del Patto di stabilità europeo.

Le riforme passate, infatti, non sono state accompagnate adeguatamente né da una corrispondente modifica dei processi decisionali e né da un aggiustamento dei sistemi contabili in linea e coerenti con l'evoluzione della finanza pubblica.


Va proprio in questa direzione l'estensione dell'ambito di applicazione della nuova legge di contabilità al complesso delle amministrazioni pubbliche nel rispetto del principio generale del coordinamento della finanza pubblica. Tale principio, perché possa risultare efficace presuppone però la disponibilità di informazioni contabili omogenee e trasparenti e da qui la previsione della necessaria armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 2).

**L'armonizzazione dei sistemi contabili**, quindi, assume un ruolo centrale attraverso la definizione di comuni schemi di bilancio e dei relativi termini di presentazione. L'armonizzazione deve garantire la leggibilità e la trasparenza delle informazioni contenute nel bilancio pubblico al fine di superare la frammentazione, fino ad oggi esistente, degli schemi e dei principi adottati dai vari soggetti istituzionali.

Il legislatore prefigura un **sistema contabile duale** dove, accanto alla tradizionale contabilità finanziaria, deve convivere la *financial accounting su base accrual* (competenza economica).

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 reca, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

I tempi di attuazione sono diversi: per le Regioni il termine è fissato a partire dal 1/1/2014, mentre per il sistema sanitario è già in vigore dal 1/1/2012.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Le novità salienti riguarderanno:

- classificazione delle entrate in titoli, tipologie e categorie
- classificazione delle spese in missioni e programmi e macroaggregati.
- il bilancio pluriennale, a differenza di ora, avrà carattere autorizzatorio;
- le obbligazioni giuridiche passive e attive sono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, cioè diventa esigibile (principio di cassa). Questo nuovo principio - impegno delle poste di spesa secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica (per cassa), con un obiettivo programmatico di cassa inferiore a quello di competenza - comporta una **minore possibilità di impegno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo**
- affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria
- introduzione del Bilancio consolidato a consuntivo con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate

Per la sanità, il cui nuovo regime è già in vigore dal 1/1/2012, è prevista una gestione sanitaria accentrata per la quota di spesa sanitaria gestita direttamente dalla Regione, e quindi non trasferita alle aziende. La gestione accentrata, per la quale deve essere individuato uno specifico centro di responsabilità, prevede:

- la tenuta di una contabilità di tipo economico patrimoniale;
- la elaborazione del bilancio della gestione accentrata;
- la compilazione in modo coerente di modelli da trasmettere al ministero (modelli CE e SP);
- la redazione di un bilancio sanitario consolidato tra la gestione accentrata e le aziende sanitarie. In sede di consolidamento il responsabile della gestione sanitaria accentrata ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria;
- la perimetrazione, nell'ambito del bilancio regionale, delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento dello stesso servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso.


### 1.3 Adempimenti decreto legge 174/2012

L'art. 2 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, individua parametri per la riduzione dei costi della politica che le Regioni, con le modalità previste dal proprio ordinamento, dovevano recepire entro il 23 dicembre 2012, condizionando al loro recepimento l'erogazione, a decorrere dal 2013, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie, di una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale.

A tal fine la Regione Umbria, in applicazione del D.L. 174/2012, ha emanato una serie di provvedimenti riguardanti disposizioni in materia di **riduzione della spesa regionale**.

Precedentemente al D.L. 174/2012, questa Amministrazione, con la **L. R. 30 marzo 2011, n. 4**, articolo 9, ha aderito volontariamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in attuazione dell'art. 6, comma 20 del

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  
In particolare è stato stabilito:

- la partecipazione gratuita a organi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni con il solo rimborso delle spese, se previsto dalla legge, fissando un tetto di 30 euro per gli eventuali gettoni di presenza (art. 9, co. 2, let. a);
- la partecipazione gratuita a organi collegiali di enti che ricevono contributi pubblici e il rimborso spese se previsto dalla legge, fissando un tetto di massimo di 30 euro per gli eventuali gettoni di presenza (art. 9, co. 2, let. b);
- la riduzione delle utilità corrisposte ai componenti di organi e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo del 10% rispetto al 30.4.2010 e sino al 31.12.2013. (art. 9, co. 2, let. c);
- il limite del numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (5 membri) e del collegio dei revisori (3 membri) di enti e organismi pubblici (art. 9, co. 2, let. d);
- la riduzione dei compensi dei componenti dei consigli di amministrazione e collegi sindacali delle società pubbliche del 10% (art. 9, co. 2, let. e);
- la riduzione della spesa annua per studi e consulenze dell'80% rispetto a quella sostenuta nel 2009 (compresi gli enti e le agenzie regionali con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale) (art. 9, co. 2, let. f);
- la riduzione della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, ecc. dell'80% rispetto a quella sostenuta nel 2009 (compresi gli enti e le agenzie regionali, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale) (art. 9, co. 2, let. g);
- l'abolizione delle spese per sponsorizzazioni (art. 9, co. 2, let. h);
- la riduzione della spesa per missioni, anche all'estero, del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009 (art. 9, co. 2, let. i);
- la riduzione della spesa per attività di formazione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009 (art. 9, co. 2, let. l);
- la riduzione della spesa per le autovetture del 20% (auto blu) rispetto a quella sostenuta nel 2009 (art. 9, co. 2, let. m).

Successivamente la Regione Umbria, ad integrazione di quanto già deciso in attuazione del D.L. 78/2011, ha adeguato il proprio ordinamento ai parametri per la **riduzione dei costi della politica** previsti dal D.L. 174/2012 attraverso l'approvazione delle seguenti leggi:

- 1) **L. R. 19 dicembre 2012, n. 24** "Istituzione di Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011, modificazioni e integrazioni della l.r. 13/2000 e della l.r. 3/1966, modificazioni della l.r. 9/1981 e della l.r. 21/2007, abrogazione della l.r. 22/2005".

La Regione Umbria, mediante la costituzione di questo organismo di controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, ha inteso consolidare gli elementi di trasparenza e di correttezza che da sempre caratterizzano la propria azione legislativa e di governo.

A tal fine si è ritenuto opportuno attribuire al collegio le seguenti funzioni:

- espressione di pareri obbligatori sulle proposte di legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto, e sui relativi allegati;
- verifiche di cassa almeno trimestrali;
- verifica della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e del rispetto del patto di stabilità interno;
- controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

- 2) **L. R. 19 dicembre 2012, n. 25** "Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali).

Questa legge, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale, punta alla massima trasparenza possibile ed alla totale pubblicità della vita istituzionale della Regione rimettendo al centro della politica la persona intesa sia come eletto che come cittadino-elettore.

La trasparenza dell'attività amministrativa, l'accesso e la conoscenza dei procedimenti da parte dei cittadini rappresentano fattori determinanti per favorire il controllo e la legalità dell'azione amministrativa. La trasparenza amministrativa rientra fra i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e previsti dall'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

- 3) **L. R. 20 dicembre 2012, n. 26** "Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

Con la presente legge sono state introdotte disposizioni in materia, tra l'altro, di:

- a) compensi per gli amministratori di società partecipate;
- b) spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture per gli enti, aziende ed agenzie regionali e per le società partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla Regione la riduzione, ai sensi dell'articolo 5 del dl 95/2012;
- c) personale delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione o da enti regionali, ai sensi dell'articolo 4, commi da 9 a 11, del d.l. 95/2012,
- d) di acquisizioni di beni e servizi.

- 4) **L. R. 27 dicembre 2012, n. 28** "Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

Con tale legge la Regione Umbria ha adeguato il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 174/2012, finalizzati alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, legiferando in materia di:

- funzionamento dei gruppi consiliari
- trattamento economico dei consiglieri regionali e degli assessori


Inoltre, con **L. R. 23.12.2011, n. 20**, questa Amministrazione ha abolito l'istituto del vitalizio, per cui le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.L. n. 174/2012, non si applicano.

### 1.4 Impatto finanziario delle manovre di Governo: riflessi sulla finanza regionale

Nel 2013 entreranno a regime tutte le misure contenimento introdotte dalla legge 135/2012 (spending review), nonché i provvedimenti approvati con la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012). Tutto ciò in un contesto di riferimento della finanza regionale particolarmente complesso e preoccupante. Si ricorda, infatti, che nel 2010, con il decreto legge n. 78/2010, vennero azzerati tutti i trasferimenti dal bilancio dello Stato per un totale complessivo di 4,5 miliardi di euro ed in materie conferite e/o delegate alle Regioni.

La politica di correzione dei saldi di finanza pubblica del Governo (dal 2010 ad oggi) ha significato **pesanti effetti (negativi) sui livelli di governo territoriali** ed in particolare per le **Regioni**.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Tutti i provvedimenti dello Stato sono intesi a rafforzare l'adeguamento delle procedure e delle norme agli indirizzi definiti in sede di Unione Europea secondo i seguenti principi ormai consolidati:

- il perseguimento dell'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle amministrazioni pubbliche;
- il divieto per il bilancio dello Stato di ricorrere all'indebitamento, se non nelle fasi avverse del ciclo economico o per uno stato di necessità;
- la limitata facoltà di indebitamento degli enti territoriali condizionata all'equilibrio complessivo del comparto.

Con l'entrata in vigore della **Legge costituzionale n. 1 del 24/4/2012**, recante l'introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione, l'Italia si è dotata di un ulteriore strumento per la riduzione del debito pubblico.

Si tratta, in sostanza, della **prima regola** contenuta nel c.d. "**fiscal compact**", approvato il 30/1/2012 da venticinque paesi dell'Unione Europea. La seconda regola fissa un percorso di riduzione del debito pubblico in rapporto al Pil: dovrà scendere ogni anno di 1/20 della distanza tra il suo livello effettivo e la soglia del 60 per cento.

Il ricorso all'indebitamento è quindi consentito soltanto "al verificarsi di eventi eccezionali" che vengono qualificati come "gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali" e soltanto previa autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta.

E' l'applicazione di una **dottrina economica di tipo "rigorista"** secondo la quale la depressione economica va affrontata, nella continua ricerca dell'equilibrio di bilancio, non già aumentando la spesa (per compensare il calo della domanda privata), ma attraverso il "rigore fiscale" e l'abbattimento della spesa pubblica.

E' la difficile coniugazione fra rigore e sviluppo: fase uno e fase due. Prima il rigore, aggiustare i conti, abbassare lo spread e ridurre i tassi di interesse sul debito come base per rimettere in moto una prospettiva di crescita.

Nel prossimo futuro, quindi, anche se si intravedono spiragli per un approccio meno rigorista, le politiche di austerità costituiranno, molto probabilmente, il filo conduttore delle manovre governative con inevitabili ripercussioni sui bilanci degli enti territoriali.


La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), oltre ad intervenire pesantemente in materia di sanità e patto di stabilità interno, ha istituito, sopprimendo le compartecipazioni regionali alle accise su gasolio e benzina, un nuovo trasferimento corrente e vincolato dal bilancio dello Stato per il finanziamento del trasporto pubblico locale. Tale disposizione appare in **aperta contraddizione** con quanto previsto dagli articoli 2 e 7 del Decreto Legislativo n. 68/2011 che, invece, stabilisce, all'articolo 7, comma 1, la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti "i trasferimenti statali di parte corrente" e la loro sostituzione con un aumento dell'autonomia impositiva.

Le Regioni, sull'impianto complessivo della legge di stabilità, hanno espresso forti preoccupazioni. Le Regioni, infatti, hanno concorso, da sempre, al risanamento dei conti pubblici in misura sproporzionata rispetto al peso percentuale che le stesse hanno sulla spesa pubblica.

Anche questa legge sacrifica gli enti territoriali e conseguentemente l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini e alle imprese prefigurando, per le Regioni, "*un concreto rischio in merito alla tenuta dei conti*". In particolare la Conferenza dei Presidenti sottolinea le seguenti principali questioni critiche:

- **Tutela della salute.** La manovra finanziaria ha ridotto il finanziamento del fondo sanitario riportandolo nel 2013 al di sotto del finanziamento previsto per il 2012, senza tener conto del tasso di inflazione ben al di sopra di quello programmato, dell'aumento delle aliquote IVA e dei risparmi di spesa dello Stato addossati ai cittadini con l'aumento dell'addizionale IRPEF nel decreto Salva Italia (DL 201/2011- convertito in Legge 214/2011).

È difficile pensare che possa aver senso un Nuovo Patto per la Salute, poiché il taglio lineare delle risorse rende la spesa sanitaria non sostenibile dal sistema. Si disperde



così il lavoro sui costi standard e si mette a rischio la tenuta reale dei bilanci di tutte le Regioni.

- **Trasporto pubblico locale.** La manovra stravolge completamente lo spirito dell'Accordo Governo - Regioni del 21/12/2011 in cui si concordava di sottoscrivere un Patto sul Trasporto pubblico locale dove fossero definite le modalità di fiscalizzazione delle risorse per il TPL in attuazione del D.lgs. 68/2011 sul federalismo fiscale. Tale Accordo era la diretta conseguenza di un ulteriore Accordo Governo - Regioni del 16/12/2010 ove le Regioni e il Governo concordavano l'integrazione delle risorse e la loro fiscalizzazione al livello ante applicazione del DL 78/2010 che ha completamente cancellato i trasferimenti per il TPL (cd "Bassanini") ormai cristallizzati nell'importo dal 1999. È cancellato completamente il principio della responsabilità di entrata correlato alla responsabilità di spesa ritornando alla finanza derivata ante legge "finanziaria Giarda" (L.549/1995). Anche alla luce delle innovazioni contenute nella legge Costituzionale n.1/2012 sul pareggio di bilancio, l'autonomia finanziaria regionale costituisce un prerequisito fondamentale ai fini di consentire a ciascun ente di perseguire questo obiettivo.
- **Welfare.** L'attuale situazione economica impone di non trascurare le fasce deboli della popolazione che vedono aggravare la propria condizione e non possono più sopportare il depauperamento delle risorse pubbliche destinate al welfare. I fondi nazionali, infatti, sono pressoché azzerati: dal fondo per la non autosufficienza a quello nazionale delle politiche sociali, per fare solo gli esempi più macroscopici anche se si riscontra un primo segnale in contro tendenza che non risulta però sufficiente ad assicurare i bisogni minimi e assistenziali. Di qui la necessità di riorientare le risorse pubbliche per l'integrazione, l'inclusione sociale e i servizi alla persona.

### 1.5 Il Patto di stabilità interno per l'anno 2013


Le regole del Patto di Stabilità Interno (PSI) riguardanti le Regioni per gli anni dal 2013 al 2016 sono stabilite dall'**art. 1, commi da 448 a 472 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)**. Gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno recepiscono la manovra 2013 a carico delle Regioni, con un incremento dei tagli di 1.000 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'**art. 16, comma 2 del D.L. n. 95/2012**, così come modificato dall'**art. 1, comma 117, lett. a) della legge di stabilità 2013**. Pertanto, la manovra a carico del comparto Regioni a statuto ordinario, per il 2013, è pari a 2.000 milioni di euro.

La normativa introdotta per il Patto di Stabilità a partire dal 2013 introduce delle novità rispetto agli scorsi esercizi, a partire dalla definizione di un obiettivo in termini di competenza eurocompatibile in sostituzione dell'obiettivo che finora veniva determinato in termini di sola cassa. L'altra novità è costituita dalla determinazione di due obiettivi quantitativamente identici, in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, laddove in passato i due obiettivi di competenza e di cassa erano diversi fra loro.

Il **comma 449 della legge di stabilità 2013** stabilisce, quale **primo obiettivo del Patto di Stabilità Interno** per gli anni considerati, che: "il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle Regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni".

E' altresì stabilito che l'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione è determinato dalla Conferenza Stato-Regioni da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. La determinazione degli obiettivi delle Regioni può, inoltre, tenere conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20 del D.L. 98/2011 riguardo ai cosiddetti enti virtuosi.

Lo stesso comma stabilisce, infine, che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni il Ministero procederà, comunque, all'emanazione del decreto di riparto



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

dell'obiettivo complessivo, entro il 15 febbraio 2013, in base all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, sulla base dei dati relativi al 2011 trasmessi ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 166/2009 e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni ai fini del monitoraggio del Patto di Stabilità Interno 2011.

In base all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno 2013, espresso in termini di competenza eurocompatibile, di cui al presente comma e i tagli di cui all'art. 16, c. 2 del D.L. 95/2012, così come modificato dall'art. 1, c. 117 lett. a) della L. 228/2012, vengono così ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario:


Regione	Obiettivo di competenza mista eurocompatibile a seguito dell'applicazione dell'art. 20, L. 111/2011, art. 16 D.L. 95/2012 e L. 228/2012	Distribuzione dei tagli alle R.S.O. per 1 MLD per l'anno 2013 (art. 16 D.L. 95/2012)
Abruzzo	687.786.347	29.157.558
Basilicata	543.848.995	19.591.155
Calabria	1.038.826.103	48.502.219
Campania	2.376.471.810	112.166.423
Emilia Romagna	1.584.718.088	83.035.936
Lazio	2.028.865.569	127.621.135
Liguria	736.544.245	31.035.084
Lombardia	3.194.590.803	177.191.282
Marche	658.196.381	31.248.797
Molise	264.445.206	10.244.228
Piemonte	1.992.049.084	87.276.165
Puglia	1.340.693.635	80.608.202
Toscana	1.494.399.948	74.670.275
<b>Umbria</b>	<b>558.660.837</b>	<b>21.550.129</b>
Veneto	1.589.902.950	66.101.412
<b>Totale</b>	<b>20.090.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>

L'obiettivo del Patto di Stabilità Interno 2013 della Regione Umbria, in termini di competenza eurocompatibile, così come fissato anche dal Decreto Ministeriale 20 febbraio 2013 è, pertanto, pari a euro 558.660.837 (nel 2010 era stato pari a 707 milioni).

Il successivo **comma 450** definisce il **secondo obiettivo del Patto di Stabilità Interno** stabilendo che: "il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449".

Con riferimento alla prima novità rilevata, ovvero all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, il **comma 451** stabilisce che: "il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile è determinato dalla somma:

a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

Si evince dal presente comma che la competenza eurocompatibile definisce una competenza "mista", nel senso che scaturisce dalla sommatoria sia di impegni, che di pagamenti riferiti, distintamente, alle specificate categorie di spesa.

Il **comma 452**, modificando in parte il comma 4 dell'art. 32 della legge di stabilità 2012 (Legge 183/2012), definisce le spese escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno per gli anni 2013-2016 ai fini del computo del complesso delle spese finali richiamato ai precedenti commi.

Alla luce delle suddette modifiche, pertanto, il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di:

- a) delle spese per la sanità;
- b) delle spese per la concessione di crediti;
- c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dell'Unione europea con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale;
- d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del d.lgs. 85/2010;
- e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari ricevuti dallo Stato in attuazione del d.lgs. 85/2010;
- f) delle spese concernenti i censimenti di cui all'art. 50, comma 3, del d.l. 78/2010;
- g) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/92 nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'art. 5, comma 5-quater, della L. 225/92;
- h) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2011;
- i) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'art. 21, comma 3, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1.600 milioni (limite introdotto con il presente comma);
- j) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011;
- k) delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;
- l) per l'anno 2013, rispetto a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 32 della legge 183/2011, delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle Regioni ai sensi del comma 263 dell'art. 1 della legge di stabilità (il comma 263 della legge di stabilità 2013 stabilisce che per le finalità di cui all'art. 2, comma 47 della legge 203/2008 - in materia di istruzione - è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013).

Rispetto allo scorso esercizio la legge di stabilità 2013 ha eliminato la possibilità di escludere le seguenti tipologie di spesa:

- a) pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
- b) spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-sexies del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del MEF di cui all'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011 (sentenza della Corte costituzionale 176 del 2 luglio 2012).



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


Per quanto riguarda le norme relative al monitoraggio (comma 460), alla verifica del rispetto degli obiettivi attraverso la certificazione annuale (comma 461) e alle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno (commi da 462 a 465), non si segnalano novità sostanziali rispetto alla normativa previgente.

Altre disposizioni contenute nella *legge di stabilità 2013* riguardano:

- il **patto regionalizzato (art. 1, comma 433,)** la cui possibile applicazione è stata rinviata a partire dal 2014 (era previsto dal corrente esercizio);
- la riproposizione del cosiddetto **Patto "verticale" incentivato (art. 1, comma 122)**, che prevede un contributo a favore delle Regioni nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro, in misura pari all'83,33% degli spazi finanziari - validi ai fini del patto di stabilità interno - ceduti e attribuiti da ciascuna di esse alle province e ai comuni ricadenti nel proprio territorio secondo gli importi indicati nella successiva tabella allegata alla stessa legge di stabilità 2013:

Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a comuni
	<i>migliaia di euro</i>	
Abruzzo	4.417	13.251
Basilicata	4.040	12.119
Calabria	8.102	24.307
Campania	14.705	44.117
Emilia Romagna	10.486	31.457
Lazio	19.832	59.495
Liguria	4.060	12.180
Lombardia	20.838	62.515
Marche	4.301	12.904
Molise	2.070	6.209
Piemonte	11.722	35.167
Puglia	10.914	32.741
Sardegna	20.580	61.739
Sicilia	42.877	128.630
Toscana	10.246	30.739
<b>Umbria</b>	<b>3.556</b>	<b>10.669</b>
Veneto	7.254	21.761
<b>Totale</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>

Il contributo ricevuto dalle Regioni è destinato alla estinzione, anche parziale, del debito.



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il successivo **comma 123** stabilisce che gli importi della precedente tabella possono essere modificati, ad invarianza del totale da destinare, rispettivamente, alle province e ai comuni mediante accordo da sancire in Conferenza Stato-Regioni entro il 30 aprile 2013.

A tale proposito le Regioni in data 7 febbraio 2013 hanno concordato una proposta di distribuzione del contributo in base alla seguente tabella:

Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a comuni
	<i>euro</i>	
Abruzzo	4.584.499	13.753.497
Basilicata	3.080.355	9.241.065
Calabria	7.626.097	22.878.292
Campania	17.636.143	52.908.429
Emilia Romagna	13.055.900	39.167.701
Lazio	20.066.117	60.198.351
Liguria	4.879.706	14.639.119
Lombardia	27.860.127	83.580.380
Marche	4.913.309	14.739.926
Molise	1.610.720	4.832.159
Piemonte	13.722.600	41.167.799
Puglia	12.674.183	38.022.549
Sardegna	12.495.506	37.486.518
Sicilia	30.272.566	90.817.698
Toscana	11.740.551	35.221.654
<b>Umbria</b>	<b>3.388.368</b>	<b>10.165.105</b>
Veneto	10.393.252	31.179.757
<b>Totale</b>	<b>200.000.000</b>	<b>600.000.000</b>

Per l'Umbria il **contributo spettante per il Patto "verticale" incentivato** ammonterebbe a **13.553.473 euro**, a fronte del quale la regione dovrà cedere spazi complessivi a province e comuni pari a **16.264.818 euro**, di cui 4.066.204 euro a favore delle province e 12.198.614 euro a favore dei comuni.

Il **comma 124** stabilisce che la cessione degli spazi finanziari da parte delle regioni e l'utilizzo degli stessi, da parte di province e comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 138 della legge 183/2011 (patto verticale).

Il **comma 125** fissa il termine perentorio del 31 maggio 2013 per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle Regioni, circa gli spazi finanziari ceduti a ciascun ente beneficiario.

La legge di stabilità 2013 ha, inoltre, così modificato le seguenti norme:




**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- La redistribuzione della manovra fra enti territoriali ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.L. 98/2011 a favore degli enti virtuosi (comma 428). I criteri di virtuosità per il 2013 rimangono gli stessi del 2012, con uno slittamento al 2014 degli ulteriori criteri previsti. Il successivo **comma 429** prevede che le Regioni che risultino collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo di comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità per l'importo di cui all'art. 32, comma 3 della legge 183/2011: per la Regione Umbria ciò significherebbe una riduzione degli obiettivi, già comunicati nel 2011, pari a 42.056 mila euro.
- Ai fini del Patto "verticale" il **comma 434** prevede che nel 2013 le Regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Fino allo scorso esercizio si poteva scegliere di rideterminare, in riduzione, uno solo dei due obiettivi programmatici o entrambi, suddividendo tra essi il totale degli spazi finanziari ceduti. Da quest'anno questa possibilità viene meno e non è più necessaria la dichiarazione, in sede di certificazione, circa la riduzione degli impegni correnti o dei pagamenti in conto capitale in corrispondenza agli spazi finanziari ceduti.
- Infine, il **comma 435** ha abrogato il comma 143 dell'art. 1 della legge 220/2010 che autorizzava le Regioni, nel limite del triplo delle somme cedute a favore degli enti locali con il patto "verticale", a svincolare le risorse statali ad esse spettanti, dandone comunicazione all'amministrazione statale erogante, da destinare a spese di investimento.

A tale proposito, con il citato accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 si è stabilito che la norma, applicabile dal 2013, non debba riguardare le risorse attribuite agli Enti locali nel 2012, ancorché le relative procedure di "sblocco" siano da concludere nel corso del corrente esercizio.

Ciò salvaguarda l'incentivo spettante alle regioni che hanno applicato il patto "verticale" nell'esercizio 2012.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



## 2 I contenuti della manovra di bilancio 2013-2015: indirizzi e criteri

Il quadro finanziario di riferimento – alla luce degli effetti delle manovre di cui sopra - tiene conto delle seguenti linee generali di indirizzo:

- **invarianza** delle aliquote dei tributi propri regionali;
- **diminuzione** dell'imposta regionale sulla benzina da 4 a 2,5 centesimi il litro e destinata al finanziamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 15/12/2009;
- **soppressione** dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- **agevolazioni** nell'acquisto di auto ad alimentazione ibrida;
- **riduzione e contenimento** degli oneri per il personale;
- **riduzione** delle spese di funzionamento dell'ente;
- **equilibrio** del sistema sanitario regionale.

Le ipotesi assunte per la stima delle **entrate** riguardano:


- assenza di manovre fiscali e tariffarie su tributi e entrate regionali;
- stima del gettito sulla base sia dei relativi andamenti storici che dei prevedibili sviluppi della legislazione vigente, ponendo particolare attenzione alla lotta all'evasione con l'obiettivo di realizzare una "manutenzione evolutiva" della base imponibile ferma restando l'invarianza delle aliquote;
- azzeramento di ricorso al mercato per nuovi investimenti per effetto delle disposizioni di cui al DL 201/2011 che hanno abbassato dal 25 al 20% la capacità di indebitamento delle Regioni.

Per quanto concerne le **spese**:

- riduzione delle spese per il personale rispetto al 2012;
- riduzione delle spese di funzionamento dell'ente;
- ulteriore razionalizzazione delle politiche regionali di settore, pur in una situazione generale di finanza pubblica piuttosto complesso e problematico;
- spesa sanitaria regionale secondo la riprogrammazione delle risorse definita dalle manovre governative.

La manovra di bilancio 2013 è stata impostata - stante la situazione di particolare difficoltà della finanza pubblica ed al fine di recuperare margini di flessibilità delle risorse regionali - attraverso una serie di azioni finalizzate a:

- mantenere alto il livello di monitoraggio e controllo delle spese "generali" e di acquisto di beni e servizi al fine di ricercare ulteriori margini di risparmi e razionalizzazioni, anche mediante una accentuata centralizzazione delle procedure e delle modalità di gestione;
- revisare la struttura della spesa concentrando le risorse disponibili, compatibilmente con i vincoli esterni esistenti, su linee di intervento il cui impatto sia verificabile e verificato;
- promuovere ulteriormente la confluenza di risorse settoriali verso interventi prioritari su progetti di grande rilevanza strategica, assumendo, inoltre, a regola la compartecipazione finanziaria degli enti locali coinvolti;



### 3. Equilibrio del bilancio di competenza

Lo Stato di previsione delle entrate e quello della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 pareggiano, per quanto attiene alla competenza, nell'importo di euro 6.797.863.785,29 ivi comprese le contabilità speciali ammontanti ad euro 3.557.423.160,00.

Con la presente legge di bilancio (cfr. art. 11 del ddl), viene rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere uno o più mutui e/o altre operazioni finanziarie per le esigenze dei bilanci 2006/2007/2008/2009/2010/2011, provvisoriamente stimate in euro 311.441.058,50. L'entità di tale importo sarà rideterminata in sede di assestamento 2013. Alla conseguente contrazione si provvederà subordinatamente alle esigenze di cassa dell'ente. Nelle tabelle C) e D) allegate al ddl viene inoltre data dimostrazione del rispetto dei principi elencati all'art. 36 della richiamata legge regionale di contabilità.

Nella tabella G), allegata, è esposto il computo del limite massimo di indebitamento ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 15/5/1970, n. 281, così come modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 76 e da ultimo con l'articolo 8, comma 2 della legge di stabilità 2013.

In base a queste norme, per i mutui autorizzati fino al 2011, le Regioni possono contrarre indebitamento a condizione, tra l'altro, che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale ed interesse dei debiti in estinzione non superi il 20% (tetto così ridotto, prima era il 25%, dall'art. 8 della legge di stabilità 2012) dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, iscritte al Titolo I, e a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

La riduzione della capacità di indebitamento dal 25 al 20% comporta per la nostra regione – tenuto conto dei mutui già contratti e di quelli già autorizzati per la copertura dei bilanci pregressi (dal 2006 al 2011) – **la totale saturazione della propria capacità di indebitamento e l'impossibilità, quindi, di prevedere, a partire dal 2013, mutui/prestiti a pareggio del bilancio destinati al finanziamento delle spese di investimento.**

Nel bilancio di previsione 2013, pertanto, viene rinnovata l'autorizzazione al ricorso al mercato solo per i mutui già autorizzati negli anni precedenti che verranno contratti in base alle esigenze di cassa. Gli oneri finanziari stimati per la contrazione degli stessi trovano copertura nelle previsioni di bilancio.


#### 3.1 Rispetto dell'equilibrio di bilancio

La presente proposta rispetta, in termini contabili, i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale di contabilità.

Nello specifico l'art. 36 prevede le seguenti condizioni di equilibrio che il bilancio deve sempre rispettare:

- a) il totale delle entrate (al netto di quelle derivanti da mutui e a destinazione vincolata) deve essere superiore al totale delle spese correnti (al netto di quelle finanziate con entrate vincolate);
- b) il totale dei pagamenti non può essere superiore al totale delle riscossioni sommate alla giacenza iniziale di cassa.

Come evidenziato nelle allegate tabelle C) e D) il totale delle entrate, depurate da quelle derivanti da mutui e/o prestiti e a destinazione vincolata, è superiore al totale delle spese correnti (cfr. tavola 1) e il totale delle riscossioni previste è superiore al totale dei pagamenti autorizzati (cfr. tavola 2).



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Tavola 1) – Equilibrio del bilancio di competenza (art. 36, c. 2, L. 13/2000

Tavola 2) – Equilibrio del bilancio di cassa (art. 36, c. 2, L. 13/2000

A	Totale entrate (escluse le contabilità speciali e le reiscrizioni):	2.655.118.849,30
	a dedurre:	
	- entrate da mutui/prestiti (tit. 5)	332.099.334,50
	- entrate con vincolo	310.166.751,83
	Totale A)	<b>2.012.852.762,97</b>
B	Totale delle spese correnti (escluse reiscr.)	2.090.646.986,26
	A dedurre:	
	- spese vincolate (tit. I)	113.996.788,41
	Totale B)	<b>1.976.650.197,85</b>
C	Differenza (A-B)	<b>36.202.565,12</b>

A	Riscossioni previste	7.261.078.927,97
	Giacenza iniziale di cassa	217.518.021,88
	Totale A)	<b>7.478.596.949,85</b>
B	Pagamenti previsti (al netto del Fondo di riserva di cassa)	6.918.596.949,85
	Totale B)	<b>6.918.596.949,85</b>
C	Differenza (A-B)	<b>560.000.000,00</b>

**4. Il quadro finanziario di riferimento 2013**

Il quadro previsionale delle risorse disponibili per il 2013 e della loro destinazione, per grandi aggregati, è riepilogato nelle tabelle seguenti e formulato in base alla legislazione vigente.


Le somme sono al netto dell'avanzo finanziario vincolato presunto (riveniente dalle reiscrizioni effettuate in via anticipata), delle partite di giro, delle operazioni a carattere straordinario ed eccezionale, nonché di quelle creditizie.

I dati sono messi a raffronto con il 2010, anno in cui sono cominciate le manovre correttive di finanza pubblica, per dimostrare le pesanti ripercussioni sul sistema di finanziamento delle regioni.

**Le risorse a disposizione del bilancio regionale (al netto delle reiscrizioni e partite compensative), per effetto principalmente delle manovre statali, sono diminuite, nel periodo 2010-2013, in maniera determinante:**

- le entrate di natura tributaria sono in una situazione di “stallo”, stante l’invarianza della pressione fiscale regionale (ad eccezione dell’imposta sulla benzina), e in alcuni casi (vedi tassa auto e accisa gasolio) presentano andamenti decrescenti;
- le entrate per compartecipazioni a tributi erariali (accisa benzina e gasolio), per effetto delle disposizioni della legge di stabilità 2013 (istituzione del Fondo Nazionale trasporti) sono state “azzerate”;
- le altre entrate, principalmente derivanti da trasferimenti statali, subiscono una **diminuzione** di circa **120 milioni** di euro per effetto principalmente della manovra del decreto legge n. 78/2010 e successivi;
- il ricorso al mercato (indebitamento) non sarà più possibile (circa **46 milioni**) a causa del blocco determinato dalla legge di stabilità 2012;
- la necessità di ricorrere alla contrazione dei mutui/prestiti già autorizzati, stante anche la pressione sulla cassa regionale, **limita** la possibilità di utilizzare, a differenza di come fatto per il passato, degli accantonamenti per il pagamento del debito, aggravando ulteriormente il **grado di rigidità** del bilancio.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



La tabella seguente dimostra l'andamento delle entrate dal 2010 al 2013:

Tab. 1) - Quadro riepilogativo delle entrate 2010-2013


Oggetto	2010	2011	2012	2013
<b>Totale generale entrate</b>	<b>2.248.314.799,91</b>	<b>2.211.754.652,17</b>	<b>2.291.356.709,59</b>	<b>2.305.919.514,80</b>
<b>Entrate a liber destinazione</b>	<b>411.379.366,31</b>	<b>378.878.285,28</b>	<b>333.301.538,30</b>	<b>241.613.641,81</b>
Tributi propri	205.846.122,00	204.686.122,00	227.486.122,00	222.745.057,00
Compartecipazione tributi erariali	69.566.760,31	72.117.945,00	71.617.945,00	4.017.945,00
Altre entrate	135.966.484,00	102.074.218,28	34.197.471,30	14.850.639,81
Altre per TPL	0,00	0,00	27.013.061,03	100.243.682,16
Ricorso al mercato	58.000.500,00	53.500.500,00	0,00	0,00
<b>Entrate a destinazione vincolata</b>	<b>1.778.934.933,60</b>	<b>1.779.375.866,89</b>	<b>1.931.042.110,26</b>	<b>1.964.062.190,83</b>
Vincolo sanità	1.543.294.441,54	1.565.077.941,66	1.577.450.305,00	1.653.895.439,00
Altri settori	235.640.492,06	214.297.925,23	353.591.805,26	310.166.751,83

La tabella rende esplicito **l'effetto**, sul bilancio regionale, sia **dei tagli operati dalle disposizioni statali di contenimento** sopra richiamata, ed in particolare del decreto legge 78/2010 (risorse ex Bassanini) e sia delle disposizioni contenute nella **legge di stabilità 2012** che **riduce la capacità di indebitamento** delle Regioni dal 25 al 20% delle proprie entrate.

Il **primo effetto** è visibile nell'andamento della voce "Altre entrate" che da 136 milioni del 2010 si riducono a 34,2 nel 2012 e 14,9 nel 2013 (nel 2011 e 2012 tale effetto è stato in parte compensato mediante operazioni di natura straordinaria non più ripetibili).

Il **secondo effetto** viene evidenziato nella voce "Ricorso al mercato" che, dal 2012, è pari a zero. Con l'abbassamento della capacità di indebitamento, infatti, la Regione Umbria, pur facendo salvi gli interventi già programmati ed autorizzati, non potrà più prevedere, per il periodo 2012-2014, il ricorso a mutui/prestiti per il finanziamento di investimenti.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



L'utilizzo delle risorse di cui sopra viene riepilogato nella seguente tabella suddivisa per oggetto di spesa:

Tab. 2) - Quadro riepilogativo delle spese 2010-2013


Oggetto	2010	2011	2012	2013
<b>Totale generale spese</b>	<b>2.248.314.799,91</b>	<b>2.211.754.653,17</b>	<b>2.291.356.709,59</b>	<b>2.305.919.514,80</b>
<b>Spese a libera destinazione</b>	<b>411.379.366,31</b>	<b>378.878.286,28</b>	<b>267.856.420,30</b>	<b>241.613.641,81</b>
Personale	71.271.184,18	68.001.777,56	66.816.157,36	66.062.000,00
Spese di funzionamento	15.794.293,12	11.980.096,39	15.025.149,07	12.520.387,23
Spese Consiglio	22.276.633,52	21.037.000,00	20.500.000,00	20.334.727,00
Spese operative (finanziate con ent.)	260.570.219,38	237.920.367,42	121.860.221,45	96.181.544,18
Terremoto			8.000.000,00	4.300.000,00
Spese per rimborso prestiti	37.250.000,00	35.001.000,00	31.966.000,00	37.897.000,00
Altre	4.217.036,11	4.938.044,91	3.688.892,42	4.317.983,40
Spese per trasporti	0,00	0,00	92.458.179,03	100.243.682,16
Spese con indebitamento	58.000.500,00	53.500.500,00	0,00	0,00
Spese con vincob	1.778.934.933,60	1.779.375.866,89	1.931.042.110,26	1.964.062.190,83
Spesa sanitaria	1.543.294.441,54	1.565.077.941,66	1.577.450.305,00	1.653.895.439,00
Altre vincolate	235.640.492,06	214.297.925,23	353.591.805,26	310.166.751,83

La tabella mette in evidenza:

- la riduzione delle spese di personale regionale che passano da 71,3 milioni del 2010 a 66,1 del 2013;
- il contenimento delle spese di funzionamento dell'ente;
- la sostanziale stabilizzazione delle spese per il Consiglio regionale;
- l'azzeramento delle spese di investimento finanziate con indebitamento a causa delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2012;
- l'impatto negativo dell'istituzione del Fondo Nazionale Trasporti di cui alla legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 301).

I **margini di flessibilità** del bilancio regionale, suddividendo le spese in inderogabili e/o obbligatorie, di bassa discrezionalità e di media ed alta discrezionalità, si sono notevolmente ridotti nel corso degli ultimi anni, come dimostrato dalla tabella seguente.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Grado di rigidità delle spese (compreso il FNT)

Oggetto		2010	2011	2012	2013
<b>a</b>	<b>Spese inderogabili/obbligatorie</b>	<b>148.792.110,82</b>	<b>145.719.873,95</b>	<b>247.465.485,48</b>	<b>251.557.796,39</b>
1	Personale	71.271.184,18	68.001.777,56	66.816.157,36	66.062.000,00
2	Spese di funzionamento	15.794.293,12	11.980.096,39	15.025.149,07	12.520.387,23
3	Spese Consiglio	22.276.633,52	21.037.000,00	20.500.000,00	20.334.727,00
4	Spese per rimborso prestiti	37.250.000,00	35.001.000,00	31.966.000,00	37.897.000,00
5	Fiscalità	2.200.000,00	9.700.000,00	12.700.000,00	10.200.000,00
6	Terremoto	0,00	0,00	8.000.000,00	4.300.000,00
7	Spesefondo trasporti			92.458.179,03	100.243.682,16
<b>b</b>	<b>Spese bassa discrezionalità</b>	<b>62.217.536,11</b>	<b>58.438.544,91</b>	<b>3.688.892,42</b>	<b>4.317.983,40</b>
1	Spese finanziate con mutui	58.000.500,00	53.500.500,00	0,00	0,00
2	Altre	4.217.036,11	4.938.044,91	3.688.892,42	4.317.983,40
<b>c</b>	<b>Spese media/alta discrezionalità</b>	<b>258.370.218,58</b>	<b>228.220.367,42</b>	<b>109.160.221,45</b>	<b>84.306.544,18</b>
<b>d</b>	<b>TOTALE (a+b+c)</b>	<b>469.379.865,51</b>	<b>432.378.786,28</b>	<b>360.314.599,33</b>	<b>340.182.323,97</b>
<b>e</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.248.314.798,91</b>	<b>2.211.754.653,17</b>	<b>2.291.356.709,59</b>	<b>2.305.919.514,80</b>
<b>f</b>	<b>Indice flessibilità generale (d/e)</b>	<b>20,88%</b>	<b>19,55%</b>	<b>15,72%</b>	<b>14,75%</b>
<b>g</b>	<b>Indice flessibilità parziale (c/e)</b>	<b>11,49%</b>	<b>10,32%</b>	<b>4,78%</b>	<b>3,66%</b>

Il totale delle risorse, al netto della Sanità, passa da 469 milioni nel 2010 a circa 341 milioni di euro per il 2013, con una flessibilità che passa dal 20,88% del 2010 al 14,75% del 2013 del totale delle risorse (2.305 milioni). Flessibilità che, però, si riduce a meno del 4% nel 2013 (del totale delle risorse) se si considera l'"obbligatorietà" e l'inderogabilità di talune spese (personale, funzionamento, Consiglio regionale, rimborso prestiti, terremoto Marsciano), ivi comprese, a partire dal 2012, quelle per il fondo trasporti.


Le spese a libera destinazione, infatti, al netto cioè della sanità e di quelle vincolate ammontano a circa 341 milioni di euro nel 2013, di cui, però,

- circa 251 si riferiscono a spese di natura inderogabile/obbligatoria (o comunque di difficile contrazione) e su cui la Regione ha un margine di discrezionalità quasi nullo (almeno nell'immediato) in quanto dipendenti per lo più da contratti e/o convenzioni;
- circa 4 milioni si riferiscono a spese dove la discrezionalità è molto bassa;
- circa 84 milioni (109 nel 2012) dove, invece, i margini di manovra sono leggermente più ampi.

Le spese di bassa discrezionalità sono suddivise in Fondi di riserva e spese finanziate con mutui/prestiti.

Le spese di media/alta discrezionalità riguardano interventi settoriali specifici (previsti cioè dalle varie leggi regionali nei settori relativi a commercio, agricoltura, turismo, sociale, scuola, sport, ecc.), altri interventi settoriali relativi a contributi ad enti ed associazioni e risorse per Agenzia Forestale e enti locali per funzioni associate.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



#### 4.1 Avanzo di amministrazione vincolato

L'avanzo di amministrazione vincolato, applicato al bilancio 2013, risulta, pari a euro **585.321.775,99** e viene iscritto nella Upb 0.01.002 dell'entrata. La destinazione è indicata nella Tabella I) allegata alla legge di bilancio.

La formazione di tale ammontare dipende esclusivamente dalla rilevazione di economie (spese non impegnate entro il 31.12.2012) relative a stanziamenti correlati ad entrate con vincolo di destinazione che, a norma del comma 6) dell'art. 82 della Legge regionale 13/2000, devono essere reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Con il presente disegno di legge si propone la *reiscrizione anticipata* di dette economie che saranno soggette a rettifiche e/o integrazioni in sede di assestamento del bilancio a seguito della conclusione delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2012.

La specifica delle somme reiscritte (a raffronto con il 2013) viene rappresentata nella tabella seguente e disaggregata per Funzioni Obiettivo dove si evidenzia una diminuzione delle somme reiscritte anticipatamente rispetto al passato esercizio:

Tab. - REISCRIZIONE PER FUNZIONE OBIETTIVO ANNI 2012 - 2013

Funzione Obiettivo	Descrizione	Reiscrizione 2012		Reiscrizione 2013	
		importo	%	importo	%
1	Organi Istituzionali	2.254.392,49	0,32%	3.380.899,53	0,58%
2	Amministrazione generale	20.010.327,93	2,85%	278.214,71	0,05%
3	Politiche abitative e interventi nel settore edilizio	75.979.081,23	10,84%	47.258.843,16	8,07%
4	Opere pubbliche	3.913.314,56	0,56%	4.524.251,88	0,77%
5	Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale	86.403.667,25	12,32%	86.825.028,43	14,83%
6	Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci	98.692.498,93	14,08%	87.735.188,76	14,99%
7	Agricoltura, foreste ed economia montana	20.719.948,08	2,96%	14.586.252,40	2,49%
8	Industria, artigianato e commercio	90.036.140,63	12,84%	68.134.382,06	11,64%
9	Turismo	9.884.460,12	1,41%	10.203.862,27	1,74%
10	Istruzione, cultura ed attività ricreative	21.693.705,42	3,09%	19.430.990,29	3,32%
11	Formazione professionale e politiche del lavoro	53.158.902,98	7,58%	37.607.170,51	6,43%
12	Promozione e tutela della salute	174.081.010,44	24,83%	127.016.190,48	21,70%
13	Protezione sociale	7.313.873,74	1,04%	2.688.583,41	0,46%
14	Programmazione strategica e socio economica	1.707.354,32	0,24%	5.441.182,31	0,93%
15	Gestione del debito	9.218.293,90	1,31%	4.283.193,89	0,73%
16	Fondi di bilancio	9.433.568,96	1,35%	65.927.541,90	11,26%
17	Programmi PIM - Ob.2 (94/96) - Ob.5a - Ob.5b - Altre iniziative comunitarie	16.593.068,07	2,37%	-	0,00%
TOTALE		701.093.609,05	100,00%	585.321.775,99	100,00%

Nel 2013, nella funzione obiettivo 16-Fondi di bilancio è ricompreso il fondo per il finanziamento interventi FAS.

#### 4.2 Il Fondo per il finanziamento di spese di investimento

Anche per l'esercizio 2013 (ultimo anno di applicazione) sono state accantonate somme, pari a circa 2,8 milioni di euro, nel fondo destinato al finanziamento di spese di investimento la cui dotazione finanziaria è costituita dalle somme svincolate ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge di stabilità 2011).

La norma citata autorizza le regioni, intervenute a favore degli enti locali del proprio territorio, in applicazione del cosiddetto Patto "verticale" (art. 1, c. 138 L. 220/2010), a svincolare, nel

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

limite del triplo delle somme cedute agli stessi enti locali, i fondi iscritti nel proprio bilancio derivanti da trasferimenti statali con vincolo di destinazione.

La norma consente lo svincolo delle suddette somme, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni.


Le risorse, svincolate ai sensi della presente norma, devono essere destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, previa comunicazione del loro utilizzo all'amministrazione statale che ha erogato le somme oggetto di svincolo.

**Patto "verticale" applicato dalla Regione.**

La Regione Umbria, nell'esercizio 2012, con D.G.R. n. 1041 del 03/09/2012 e n. 1321 del 29/10/2012, ha dato applicazione a quanto previsto dall'art. 16, commi 12-bis e ss. del D.L. n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e dall'art. 32, comma 17 della legge n. 183/2011 intervenendo a favore degli enti locali del proprio territorio soggetti al Patto di Stabilità Interno ed autorizzando il peggioramento del loro saldo programmatico per un ammontare complessivo di **33.942.000,00 euro**, di cui 18.942.000,00 euro in applicazione del "patto incentivato" a favore dei Comuni per la riduzione dei propri residui passivi in conto capitale e 15.000.000,00 di euro in applicazione del "patto verticale" a favore di Comuni e Province da destinare a pagamenti di spese in conto capitale.

La Regione ha ridotto, quindi, contestualmente e per lo stesso importo dell'autorizzazione concessa, i propri obiettivi programmatici di spesa previsti dal Patto di Stabilità 2012.


---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


### 5. Il bilancio regionale per l'anno 2013: le entrate regionali

La stima delle risorse è stata costruita in base all'andamento tendenziale dei tributi ed entrate proprie regionali.

L'Irap rappresenta, per ammontare di gettito, il tributo regionale più importante, seguito dalla tassa automobilistica e dall'addizionale Irpef.




Le entrate sono state suddivise nelle due grandi categorie delle entrate a libera destinazione e di quelle aventi un vincolo di utilizzo.

Nelle allegate tabelle 3) e 4) viene data illustrazione analitica del gettito stimato per l'esercizio 2013.

Le entrate a libera destinazione sono a loro volta suddivise nelle sottocategorie riguardanti: tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali, entrate derivanti da mutui e/o prestiti e altre entrate.

Le entrate con vincolo di destinazione comprendono la compartecipazione Iva, l'addizionale regionale all'irpef nell'aliquota dell'1,23%, il fondo perequativo nazionale e l'Irap per le quote destinate al finanziamento della spesa sanitaria e altre entrate con vincolo di settore e/o di intervento.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Tab. 3) - Quadro riepilogativo delle entrate libere 2013

	Oggetto	2013
	<b>Entrate a libera destinazione</b>	<b>241.613.641,81</b>
a	<b>Tributi propri</b>	<b>222.745.057,00</b>
	Tassa sulle concessioni regionali	3.685.000,00
	Tassa automobilistica (1)	99.800.000,00
	Addizionale imposta consumo gas metano	3.000.000,00
	Imposta regionale benzina per autotrazione	4.300.000,00
	Tributo speciale deposito in discarica	3.000.000,00
	Tassa reg. diritto allo studio	5.400.000,00
	Recupero fiscale Add. Irpef + Irap	9.000.000,00
	Canoni demanio idrico	6.900.000,00
	Canoni strade	800.000,00
	Altre	541.315,00
	IRAP (quota libera)	68.819.742,00
	Addizionale regionale IRPEF (0,2%)	17.499.000,00
b	<b>Compartecipazione tributi erariali</b>	<b>4.017.945,00</b>
	Compartecipazione accisa (2)	0,00
	Compartecipazione accisa gasolio (2)	0,00
	FNP (quota libera)	4.017.945,00
c	<b>Entrate da mutui e/o prestiti (3)</b>	
d	<b>Altre entrate</b>	<b>14.850.639,81</b>
	Entrate per materie trasferite	0,00
	Entrate extratributarie	14.096.612,81
	Entrate per alienazioni	0,00
	Altre	754.027,00

(1) compresi recuperi per evasione


(2) soppresse

(3) soppresse

Tab. 4) - Quadro riepilogativo delle entrate vincolate 2013

	Oggetto	2013
	<b>Entrate a destinazione vincolata</b>	<b>1.964.062.190,83</b>
a	<b>Vincolo sanità</b>	<b>1.653.895.439,00</b>
	Irap (sanità)	357.037.258,00
	Add. Irpef (1,23%)	134.743.000,00
	Compartecipazione Iva	865.549.292,00
	Fondo Perequativo Nazionale	200.391.108,00
	Mobilità extraregionale	96.174.781,00
b	<b>Altri settori</b>	<b>310.166.751,83</b>

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



## 5.1 Le entrate per mutui e/o prestiti

I bilanci regionali, così come quelli degli altri enti pubblici, sono ispirati al cogente principio del pareggio, nel senso che le entrate devono essere sufficienti a far fronte alle spese contestualmente autorizzate con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

L'autonomia finanziaria propria delle regioni consente alle medesime, a differenza dei Comuni e delle Province, di pareggiare le spese di competenza anche attraverso il ricorso a mutui e/o altre operazioni finanziarie specificatamente destinate a spese di investimento.

Il legislatore statale, comunque, ha posto dei limiti sia quantitativi che qualitativi alla possibilità di indebitamento:

- le regioni possono ricorrere all'indebitamento solo nelle forme della contrazione di mutui e della emissione di prestiti;
- il ricavo dei mutui e/o prestiti deve essere destinato a spese di investimento e/o per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali;
- gli oneri connessi all'estinzione del debito devono rientrare entro il limite del **20%** delle entrate tributarie;
- gli oneri annuali di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.


Accanto a questi limiti, ne esiste un altro di natura procedurale consistente nel divieto di contrarre nuovi mutui ove non sia stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio di due anni precedenti a quello cui i nuovi mutui si riferiscono.

**La riduzione del limite di indebitamento dal 25% al 20%, introdotta dalla legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) comporta per la nostra regione – tenuto conto dei mutui già contratti e di quelli già autorizzati per la copertura dei bilanci pregressi (dal 2006 al 2011) – la totale saturazione della propria capacità di indebitamento e l'impossibilità, quindi, di prevedere mutui/prestiti a pareggio del bilancio.**

Il livello massimo del ricorso al mercato autorizzato dalla Legge finanziaria riguarda, pertanto, i mutui già autorizzati negli anni precedenti, fino al 2011, per un ammontare totale di euro 311.441.058,50 - non ancora contratti.

Il livello di indebitamento proposto per il 2013, relativo ai soli mutui/prestiti già autorizzati, rientra nei limiti di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281 come dimostrato dalla allegata tabella "G" al disegno di legge che è stata costruita in maniera prudentiale considerando "vincolate" anche le entrate (IRAP, Addizionale regionale Irpef, Compartecipazione Iva) che vanno a finanziamento della spesa sanitaria regionale.

Dimostrazione del vincolo del limite di indebitamento 2013		
Totale entrate Titolo I		1.884.727.342,16
a) dedurre (quote di tributi vincolati)		
a) Irap (quota destinata Sanità)	357.037.258,00	
b) Add. Irpef (quota destinata Sanità)	134.743.000,00	
c) Tributo emiss. Sonore	0,00	
d) Tassa rifiuti (quota del 35% vincolata)	3.000.000,00	
e) Tassa diritto allo studio universitario	5.400.000,00	
f) Compartecipazione Iva	865.549.292,00	
g) Fondo Perequativo (quota Sanità)	200.391.108,00	
i) Canoni	7.700.000,00	
l) Imposta sulla benzina per autotrazione	4.300.000,00	
Totale deduzioni		1.578.120.658,00
<b>Totale entrate nette</b>		<b>306.606.684,16</b>
Limite del 20%		61.321.336,83
Rate amm.to per:		
1) Mutui contratti (soggetti al limite)	28.940.539,57	
2) Mutuo per bilancio 2006-2011	22.562.000,00	
Totale rata mutui in amm.to		51.502.539,57
Differenza		9.818.797,26

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****5.2 Le entrate a destinazione vincolata**

Sono le entrate che per loro natura sono destinate, per la gran parte, al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (sanitaria) e sono costituite dall'Irap (quota sanità), dall'addizionale regionale all'Irpef (1,23%), dalla compartecipazione Iva e dal Fondo perequativo nazionale (quota sanità).


La *compartecipazione Iva* è attribuita alle regioni figurativamente in base ai gettiti territoriali ripartiti secondo la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat nell'ultimo triennio (gli ultimi dati disponibili si riferiscono al triennio 2005/2007) ed in base ad una percentuale stabilita anno per anno con i vari Dpcm.

Il *Fondo Perequativo Nazionale* interviene per quelle regioni dove l'ammontare della compartecipazione Iva e dei nuovi tributi non permette di coprire integralmente il fabbisogno residuo costituito dai trasferimenti aboliti.

Il Fondo viene alimentato dai surplus delle regioni dove la compartecipazione Iva risulta superiore alle risorse sopresse. E' un meccanismo di perequazione di tipo misto, nel senso che alcune regioni devolvono ad altre una quota della compartecipazione loro spettante, ma la regolazione fra regioni è effettuata direttamente dallo Stato. Con tale sistema di perequazione si è voluto rendere esplicito e trasparente lo sforzo solidaristico fra regioni, mentre con l'intervento diretto dello Stato nella fase di regolazione si è voluto evitare qualsiasi rischio di contenzioso fra le regioni medesime.

La Regione Umbria, non riuscendo a raggiungere, con la propria quota di compartecipazione Iva, l'ammontare di risorse necessaria a coprire tutti i trasferimenti aboliti, si vede aumentata tale quota con l'attivazione del Fondo Perequativo Nazionale.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



## 6. Il bilancio regionale per l'anno 2013: le spese regionali per il 2013

Anche le spese, così come le entrate, sono state suddivise nelle due grandi categorie delle spese a libera destinazione, dove l'Amministrazione ha margini di discrezionalità ampia, e spese di natura vincolata, includendo in queste quelle relative all'assistenza sanitaria.

## 6.1 Le spese a libera destinazione

Le spese a libera destinazione (al netto delle operazioni creditizie), previste per il 2013, sono state articolate nelle seguenti grandi tipologie:

- spese per il personale regionale, che riguardano gli oneri per il personale in servizio presso gli uffici della Giunta regionale;
- spese per il funzionamento generale dell'ente;
- spese per il funzionamento (compreso il personale) del Consiglio regionale;
- spese per interventi settoriali, finanziati con risorse proprie, ivi compresi mutui e prestiti (esclusi fondi vincolati);
- spese per rimborsi di prestiti;
- altre.

Spese a libera destinazione	
Oggetto	2013
Personale	66.062.000,00
Spese di funzionamento	12.520.387,23
Spese Consiglio	20.334.727,00
Interventi settoriali	96.181.544,18
Terremoto Marsciano	4.300.000,00
Spese per rimborso prestiti	37.897.000,00
Altre	4.317.983,40
<b>TOTALE</b>	<b>241.613.641,81</b>

Le spese di personale, di funzionamento e per il Consiglio regionale fanno registrare un trend decrescente negli ultimi anni come dimostrato nelle tabelle precedenti.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



## 6.2 Le spese per macro settori di intervento

Nella tabella seguente vengono riassunte le spese per i principali settori di intervento, suddivise per fonte di finanziamento, distinte in risorse proprie e altre (risorse vincolate e reiscrizioni), con l'esclusione delle partite di giro e delle spese di personale e funzionamento, già esaminate in precedenza:

SETTORE DI INTERVENTO	Risorse regionali	Altre (vincolate e reiscrizioni)	Totale
Relazioni istituzionali	12.960.500,00	4.757.410,10	17.717.910,10
Edilizia/Opere Pubbliche/Ambiente	10.611.135,40	150.768.548,57	161.379.683,97
Viabilità/trasporti/Infrastrutture	100.443.682,16	94.971.022,23	195.414.704,39
Economia/Industria/Turismo/Cultura/Commercio	49.952.787,96	222.902.227,80	272.855.015,76
Protezione socio sanitaria	11.040.534,80	1.813.274.897,41	1.824.315.432,21
FAS	0,00	166.891.047,00	166.891.047,00


Relazioni istituzionali

Nel settore "relazioni istituzionali" sono ricomprese le azioni volte a favorire la cooperazione internazionale e i rapporti con gli enti locali:

RELAZIONI ISTITUZIONALI	Risorse regionali	Altre (vincolate e reiscrizioni)	Totale
Cooperazione internazionale	243.000,00	4.757.410,10	5.000.410,10
Relazioni con EELL e Stato	12.717.500,00	0,00	12.717.500,00
<b>Totale</b>	<b>12.960.500,00</b>	<b>4.757.410,10</b>	<b>17.717.910,10</b>

Edilizia/Opere pubbliche/Ambiente

Nel settore "edilizia/opere pubbliche/ambiente" sono ricomprese le azioni volte a favorire le politiche abitative, le opere pubbliche di interesse regionale e la difesa del suolo:



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/AMBIENTE	Risorse regionali	Altre (vincolate e reiscrizioni)	Totale
Politiche abitative e interventi settore edilizio	6.437.785,00	52.532.185,16	58.969.970,16
Opere pubbliche	200.817,00	4.524.251,88	4.725.068,88
Difesa del suolo, prot. Civile e tutela ambiente	3.972.533,40	93.712.111,53	97.684.644,93
<b>Totale</b>	<b>10.611.135,40</b>	<b>150.768.548,57</b>	<b>161.379.683,97</b>

Si segnalano in particolare i seguenti interventi:

- 4,9 milioni per ricostruzione post terremoto;
- 5,3 milioni per sostegno alle abitazioni;
- 21,4 milioni per riqualificazioni aree urbane;
- 22,2 milioni per difesa del suolo e tutela ambientale;
- 10,7 milioni per protezione civile e prevenzione sismica;
- 26,8 milioni per interventi nel settore idrico e rischio idrogeologico.

Viabilità/Trasporti/Infrastrutture

VIABILITA'/TRASPORTI/INFRASTRUTTURE	Risorse regionali	Altre (vincolate e reiscrizioni)	Totale
Servizi per la mobilità e infrastrutture	100.443.682,16	94.971.022,23	195.414.704,39
<b>Totale</b>	<b>100.443.682,16</b>	<b>94.971.022,23</b>	<b>195.414.704,39</b>

Di cui:

- 100,2 milioni per fondo regionale trasporto pubblico locale;
- 76,7 milioni per infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali;
- 16,2 milioni per mobilità sostenibile e reti di trasporto.


Economia/Industria/Turismo/Cultura/Commercio

Economia/Industria/Turismo/Cultura/Commercio	Risorse regionali	Altre (vincolate e reiscrizioni)	Totale
Agricoltura, foreste ed economia montana	18.664.121,73	15.159.550,20	33.823.671,93
Industria, artigianato e commercio	4.616.290,00	98.799.247,53	103.415.537,53
Turismo	1.497.000,00	10.233.862,27	11.730.862,27
Istruzione, cultura ed attività ricreative	23.963.900,00	24.888.532,29	48.852.432,29
Formazione professionale e politiche del lavoro	1.211.476,23	73.821.035,51	75.032.511,74
<b>Totale</b>	<b>49.952.787,96</b>	<b>222.902.227,80</b>	<b>272.855.015,76</b>

Di cui:

- 11,1 milioni per le politiche di sviluppo rurale;
- 5,7 milioni per economia montana;
- 33,1 milioni per politiche di ricerca e sviluppo tecnologico;
- 34,1 milioni per efficienza energetica e fonti rinnovabili;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



- 8,3 milioni per strutture e infrastrutture turistiche;
- 20,2 milioni per diritto allo studio;
- 21,2 milioni per beni e attività culturali;
- 54,5 milioni per por fse;
- 17,9 milioni per interventi a favore dell'occupazione, della riqualificazione professionale e aggiornamento imprenditoriale

Protezione socio-sanitaria

In questa area, formata dalle funzioni obiettivo 12 e 13, sono ricomprese anche le risorse per il finanziamento del sistema sanitario regionale:

PROTEZIONE SOCIO SANITARIA	Risorse regionali	Altre (vincolate e reiscrizioni)	Totale
Promozione e tutela salute	2.200.000,00	1.805.306.314,00	1.807.506.314,00
Protezione sociale	8.840.534,80	7.968.583,41	16.809.118,21
<i>Totale</i>	<b>11.040.534,80</b>	<b>1.813.274.897,41</b>	<b>1.824.315.432,21</b>


Di cui:

- 1.691 milioni per finanziamento dei livelli di essenziali di assistenza;
- 21,6 per fondo regionale servizi sociali e non autosufficienza

Specifiche misure a favore delle persone e famiglie

Nella tabella seguente vengono riepilogate i principali flussi di risorse, presenti nelle varie funzioni obiettivo, destinate alle politiche di sostegno e tutela delle fasce deboli della popolazione:

Oggetto	Importo
<b>NON AUTOSUFFICIENZA</b>	<b>7.974.002,00</b>
<b>FONDO SOCIALE</b>	<b>12.871.687,80</b>
<b>ASILI NIDO</b>	<b>2.850.000,00</b>
<b>ISTRUZIONE (primaria e universitaria)</b>	<b>13.806.000,00</b>
<b>SOSTEGNO AFFITTI</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>ABBATTIMENTO RETTE</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>39.601.689,80</b>



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

**6.3 Le spese con vincolo di destinazione**

Ricomprendono le spese per l'assistenza sanitaria e per spese con destinazione vincolata a settori diversi da quello della sanità:

<b>Spese con vincolo di destinazione</b>	
Oggetto	2013
Servizio sanitario regionale	1.653.895.439,00
Altri settori	310.166.751,83
<b>Totale</b>	<b>1.964.062.190,83</b>

**6.3.1 Spesa per il servizio sanitario regionale**

Nella quantificazione delle risorse finanziarie da destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2013 le modalità di stima sono state formulate prendendo a riferimento i parametri di accesso del 2012 e secondo le disposizioni contenute nel decreto-legge sulla spending review e legge di stabilità:

Nelle tabella seguente viene indicato il totale delle risorse a raffronto con il 2012:

Stima risorse per il Servizio Sanitario Regionale

Oggetto	2012	2013
Importo fondo (2012*1,005-30)	108.860.684.000,00	109.293.582.000,00
Visite fiscali		-70.000.000,00
Art. 15 DL 95/2012	-900.000.000,00	-1.800.000.000,00
Legge stabilità 2013		-600.000.000,00
Importo fondo netto	107.960.684.000,00	106.823.582.000,00
di cui alle Regioni (corrente)	105.331.750.000,00	104.222.337.000,00
di cui vincolato	2.628.934.000,00	2.601.245.000,00
Regione Umbria (%accesso 2012)	1.608.695.738,00	1.591.752.060,00
Entrate proprie	34.031.402,00	34.031.402,00
FSR netto	1.574.664.336,00	1.557.720.658,00
Saldo Mobilità	2.785.969,00	8.434.991,00
Arpa	14.043.687.000,00	13.860.337.000,00
Irap (= 2012)	357.037.258,00	357.037.258,00
Add Irpef (=2012)	134.743.000,00	134.743.000,00

Il saldo attivo mobilità 2013 è dato da:


crediti	96.174.781,00
debiti	87.739.790,00
<b>Saldo Mobilità</b>	<b>8.434.991,00</b>

Il credito di 96.174.781,00, derivante da *entrate per prestazioni sanitarie erogate da aziende ed enti del servizio sanitario regionale a cittadini residenti in altre regioni regolate in regime di mobilità*, viene iscritto nella parte entrata, Upb 3.01.005 (cap. 1965).

Il debito di 87.739.790,00, derivante da *spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini umbri da aziende sanitarie di altre regioni regolate in regime di mobilità*, viene iscritto nella parte spesa, UPB 12.01.005 (cap 2269).

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Il saldo (attivo) di 8.434.991,00 viene iscritto nella parte spesa UPB 12.01.005 (cap 2266)

**7. Enti dipendenti**

Gli enti dipendenti dalla Regione (o di derivazione regionale) sono organismi, istituiti per legge, che rappresentano lo strumento per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni (es.: Agenzie di promozione turistica, Agenzie per il diritto allo studio universitario, Agenzie per la protezione dell'ambiente, Agenzie del lavoro, ecc). Ciò in virtù della potestà legislativa e regolamentare piena riconosciuta alle regioni, nonché della propria capacità autorganizzatoria. Sotto il profilo finanziario, inoltre, essi costituiscono enti a finanza derivata regionale e che traggono in modo prevalente, se non esclusivo, le risorse necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali direttamente da trasferimenti del bilancio regionale.

La Regione Umbria, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e gestionale, con legge regionale n. 4 del 31/3/2011, ha introdotte misure di razionalizzazione e contenimento delle spese degli enti dipendenti.


Gli enti dipendenti regionali sono:

- Agenzia di promozione turistica regionale;
- Agenzia per il diritto allo Studio universitario;
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
- Agenzia Umbria Sanità;
- Agenzia Umbria Ricerche;
- Ater;
- Centro per le Pari Opportunità;
- Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea;
- Centro Studi Giuridici e politici;
- CEDRAV.

A norma dell'art. 52 della legge regionale di contabilità 26 febbraio 2000, n. 13, i bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla Regione sono approvati dalla Giunta regionale ed allegati al bilancio di previsione.

Alla data del presente disegno di legge di bilancio 2013, risultano approvati i bilanci preventivi dei seguenti enti dipendenti:

1. Agenzia forestale regionale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18;
2. Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria di cui alla legge regionale 30 agosto 2010, n. 19;
3. Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n.6;
4. Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015".

**Art. 1.**

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2013 annesso alla presente legge (*Tabella A*), è approvato in euro 6.797.863.785,29 in termini di competenza e in euro 7.478.596.949,85 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2013 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.
3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2013 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (*Tabella A*).


**Art. 2.**

(Stato di previsione della spesa).

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2013 annesso alla presente legge (*Tabella B*), è approvato in euro 6.797.863.785,29 in termini di competenza e in euro 7.478.596.949,85 in termini di cassa.
2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2013 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.
3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2013 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma.
4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2013 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (*Tabella B*).

**Art. 3.**

(Quadro generale riassuntivo).

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2013 annesso alla presente legge.

**Art. 4.**

(Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata).

1. L'avanzo finanziario presunto di euro 585.321.775,99 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2012, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del precedente comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2013 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

**Art. 5.**

(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2013).

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2013 ammontano a euro 1.566.155.649,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

2. La Giunta regionale – in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni – è autorizzata ad apportare

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella M) di cui al comma 1., ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle UPB 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.

**Art. 6.**

(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2013, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa.
2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.

**Art. 7.**


(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, quelle indicate nell'elenco n. 1) allegato alla presente legge.
2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'art. 82, terzo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

**Art. 8.**

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

1. In osservanza dell'art. 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è approvato l'elenco 2) allegato alla presente legge.



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---



**Art. 9.**

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è stabilito per l'anno 2013 in euro 560.000.000,00 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

**Art. 10.**

(Fondo per il finanziamento di spese di investimento)

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della l.r. 4 aprile 2012, n. 8 ("Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014") iscritto nella u.p.b. 16.2.001 "Fondi speciali per spese di investimento" (cap. 9701) del bilancio regionale dell'esercizio 2013 è utilizzato per il finanziamento di spese di investimento mediante prelevamento con deliberazione della Giunta regionale e iscrizione in aumento agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base relative alle spese da finanziare.

2. I prelevamenti dal fondo possono essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data in cui sono diventati esecutivi.

3. Eventuali somme prelevate e non impegnate entro l'esercizio ovvero le economie realizzate sulla gestione dei residui passivi delle somme utilizzate, nonché l'eventuale disponibilità finanziaria del fondo non utilizzata entro il termine dell'esercizio, possono essere reiscritte sul fondo di cui al comma 1 alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6 della L.R. 13/2000.

**Art. 11.**

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Per far fronte al presunto disavanzo

segue atto n. 196 del 2/3/13

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 11, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 8, come modificati dall'art. 2, della legge regionale 26/07/2012, n. 12 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'art. 63 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di Euro 311.441.058,50 per una durata massima di 30 anni a decorrere dal 2013 ed entro il limite di spesa di Euro 2.062.000,00 per l'anno 2013 e di euro 22.562.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2013 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2013/2015 allegato (*Appendice n. 1*)).

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al precedente comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.

4. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche e dell'art. 35 della Legge 23/12/1994, n. 724, ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative.

5. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

6. In relazione alla garanzia di cui al comma 5, La Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

7. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

8. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015.

9. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2011.




**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 12**  
**(Ristrutturazione indebitamento)**

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione, e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 11.

2. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2013/2015 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

**Art. 13**  
**(Gestione attiva del portafoglio di debiti)**

1. Ferma restando l'applicazione di norme statali e della relativa disciplina di attuazione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, del



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 11.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata

a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione.

### Art. 14

(Cessione dei crediti)

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.


2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2013/2015.

### Art. 15

(Spese per la edizione di cataloghi scientifici)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell'unità previsionale di base 10.1.007-cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo

segue atto n. 294 del 8/3/13



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001-cap. 2674.

**Art. 16.**

(Spese per lo sportello del consumatore)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della UPB 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.011 - cap. 2673.

**Art. 17**

(Programma di sviluppo rurale 2007/2013 –  
Anticipazione fondi Agea)


1. È autorizzata per l'anno 2013, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg.CE 1698/2005, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della misura 511 "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 7.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 per spese di investimento (UPB 07.2.014 – cap. 8200 – Rif. Entrata UPB 3.02.001 – cap. 2753) ed euro 2.000.000,00 per spese correnti (UPB 07.1.023 – cap. 3589 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 – cap. 2753)

**Art. 18**

(Avvio delle misure di assistenza tecnica  
del Programma di Sviluppo Rurale  
2007/2013)

1. È autorizzata per l'anno 2013, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg.CE 1698/2005, a copertura degli oneri per il personale dedicato alle attività di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR), la spesa di euro 200.000,00 (UPB 02.1.013 - cap. 286 – Rif.Entrata UPB 3.02.001 –cap. 2753).



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 19**

(Fondo per finanziamento del programma FAS)

1. Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2013 è iscritto l'importo di euro 14.300.953,00 nella U.P.B. 16.1.004 (cap. 6063) per il finanziamento del programma FAS - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - parte corrente e l'importo di euro 114.391.047,00 nella U.P.B. 16.2.003 (cap. 9720) per il finanziamento del programma FAS - investimenti"
2. Il Fondo è alimentato con le risorse statali iscritte nelle unità previsionale di base dell'entrata 2.01.012 denominata "Trasferimenti correnti dallo Stato per il programma FAS" (cap. 2106) e 4.03.018 denominata "Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per il programma FAS" (cap. 2180).
3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei programmi, provvede con propri atti, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, all'iscrizione delle quote di finanziamento, nelle unità previsionali esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base, secondo le procedure e le modalità da essa stabilite.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie, anche mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche ai piani finanziari del programma FAS.

**Art. 20.**

(Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)

1. Per l'anno 2013 sono autorizzate, a norma dell'art. 76 secondo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

per le U.P.B. di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.

**Art. 21.**

(Approvazione del bilancio pluriennale 2013-2015).

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013/2015 secondo le risultanze contenute nell'Appendice n. 1 della presente legge.

**Art. 22.**

(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:


- a) Agenzia forestale regionale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (*Appendice n. 2*);
- b) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria di cui alla legge regionale 30 agosto 2010, n. 19 (*Appendice n. 3*);
- c) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n.6 (*Appendice n. 4*);
- d) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (*Appendice n. 5*).





# Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,  
UMANE E STRUMENTALI

---

**OGGETTO:** Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015.

---

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 07/03/2013

IL DIRETTORE  
GIAMPIERO ANTONELLI





## Regione Umbria

Giunta Regionale



Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

---

**OGGETTO:** Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015.

---

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 07/03/2013

Assessore Gianluca Rossi

---

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 7/3/13

L'Assessore